

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE C.

BROTZU E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.5 DI ORISTANO PER LO SVOLGIMENTO DI

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PSICHIATRIA DA EFFETTUARSI PRESSO SEDC DEL

PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO DI ORISTANO

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu",

di seguito denominata "ARNAS", con sede Legale in Cagliari, Piazzale

Alessandro Ricchi n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 02315520920, nella

persona del Direttore Generale dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di

Legale Rappresentante

E

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata ASL n.5 di

Oristano, con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA

01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi,

in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la

medesima;

PREMESSO CHE

- L'ASL n. 5 di Oristano ha necessità di avvalersi della collaborazione dei

Dirigenti Medici dell'ARNAS finalizzata all'esecuzione di prestazioni

professionali di Psichiatria, da rendersi presso il Servizio Psichiatrico

Diagnosi e Cura del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;

- dell'ARNAS è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il

tramite dei propri dirigenti medici, specialisti nella disciplina di

interesse, i cui nominativi verranno comunicati all'ASL n.5 di Oristano con

atto interno e separato.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - PREMESSA E OGGETTO

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di Psichiatria richieste dall'ASL n.5 di Oristano ed erogate dai Dirigenti Medici dell'ARNAS in favore dei pazienti afferenti al Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

Le prestazioni tenderanno ad assicurare la continuità assistenziale del Servizio Prevenzione, Diagnosi e Cura della ASL n.5 per un massimo di n. 48 ore mensili;

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte previa acquisizione della loro disponibilità a prestare la propria attività.

Art.2 - MODALITÀ PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ARNAS, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2019/2021 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della L.

161/2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria del P.O. richiedente, previa autorizzazione della Direzione Generale dell'ASL n.5 di Oristano, ed i Direttori delle Strutture coinvolte dell'ARNAS.

Art.3 - TARIFFE E RENDICONIAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la ASL n. 5 di Oristano si impegna a corrispondere alla ARNAS per ciascun Dirigente Medico interessato il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di € 80,00 oltre IRAP e oneri di legge.

Verrà altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti di questa ASL per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'ARNAS che provvederà successivamente all'attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dallo specialista dell'ARNAS mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese) debitamente validata dalla Direzione Sanitaria interessata alla

prestazione, ovvero del Presidio Ospedaliero di Oristano, ed inviata

alla SC Affari generali e area delle funzioni legali della ASL N.5

di Oristano.

Tale rendiconto sarà inoltrato dallo Specialista dell'ARNAS alla

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'ARNAS entro

il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento

dell'attività.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL n.5 di Oristano

emetterà un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per

consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS, che

provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine

di 15 giorni dalla ricezione sia dell'ordine che della

rendicontazione.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n.5 di Oristano dietro

presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS. L'ASL n.5 di

Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione

delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle

stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico

bancario.

Art.4 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso

terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico

dell'ASL n.5 di Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela

legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in

essere.

Art.5 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione avrà durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante P.E.C.

In caso di recesso, l'ARNAS avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art.6 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui il Dirigente Medico entrerà in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL n.5 di Oristano, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art.7 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E

CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art.8 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Oristano. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art.9 - SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Oristano n. 21181 del 05/05/2022

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n.7 pagine e da n.10 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

della ASL n.5 di Oristano

della ARNAS G.BROTZU

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott.ssa Agnese Foddis